



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

Via L. De Seta, 54 - 87022 CETRARO (CS)
TEL.(0982) 978211 - PEC segreteria.cetraro@asmepec.it

ORDINANZA N. 14

Oggetto: Misure per la limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di Cetraro fino al 30/09/2021.

IL SINDACO

Premesso:

- che nel periodo primaverile le precipitazioni piovose sono state molto scarse, con livelli largamente inferiori alle medie stagionali;
- che tale situazione ha determinato una considerevole riduzione delle risorse idriche del Comune di Cetraro, evidenziata da uno stato siccitoso dei torrenti;

Tenuto conto

- che è necessario mettere in campo tutte le iniziative atte ad evitare sprechi nonché ad assicurare il necessario risparmio ed un uso razionale dell'acqua potabile;
- che il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14 marzo 1996), recante disposizioni in materia di risorse idriche, in particolare al punto 8.2.10 stabilisce che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;
- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

Considerato che

- le previsioni meteo a medio termine inducono il prefigurarsi uno scenario di scarsità di precipitazioni e che tale situazione può determinare una condizione di stato siccitoso e di relativa emergenza in ordine alla disponibilità delle risorse idriche per esigenze primarie;
- in alcune aree della città (Bosco, Alvara, Ceramile, Ricoso) si sono già verificate delle sospensioni temporanee dell'erogazione dell'acqua potabile;
- la situazione sopra descritta possa oggi causare, in assenza di interventi limitativi dell'uso dell'acqua, potenziali rischi per la salute pubblica in quanto un eventuale utilizzo indiscriminato



che non tenga conto delle problematiche sollevate potrebbe accentuare le difficoltà di approvvigionamento;

Rilevata la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

Atteso che l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono funzionalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

- che **a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30 Settembre 2021, senza limite di orario, è fatto divieto di impiegare acqua per usi impropri e diversi da quelli legati alle prioritarie esigenze di uso potabile ed igienico-sanitario**, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'innaffiamento di giardini e orti, il lavaggio domestico di auto e motoveicoli, il riempimento anche parziale di piscine, fontane, vasche da giardino, ecc.

Sono escluse dal presente provvedimento tutte le attività connesse allo svolgimento di servizi pubblici, quelle legate ai servizi antincendio e quelle dei centri autorizzati al lavaggio di automezzi e similari.

dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al 30/09/2021, come sopra meglio precisato, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

invita

- tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Cetraro ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006;



demanda

- Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine in generale di controllare il rispetto del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

- che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., la comminazione della sanzione amministrativa prevista, con le modalità di cui all'art. 7/bis del D.LGS 267/2000.
- che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;

informa

- che in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo-climatiche comportanti significativi attenuamento dell'attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata;

informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

- che la presente ordinanza
 - o sia comunicata:
 - a) Al Corpo di Polizia Municipale;
 - b) Alle forze dell'ordine operanti sul territorio comunale;
 - o sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e resa nota, in formato sintetico, alla cittadinanza mediante mezzi idonei di comunicazione.

Cetraro, lì 24/06/2021



Il Sindaco
Ermanno Cennamo